

L.R. 14 agosto 1981, n. 29 ⁽¹⁾.

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.

(1) Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1981, n. 28.

Art. 1

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionati devono garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

Art. 2

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minore di 10 anni, ricoverato presso gli ospedali della Regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

Art. 3

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto dell'istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, prevedono:

a) le modalità di trasformazione delle nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;

b) il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il graduale raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;

c) un congruo numero di servizi igienici;

d) gli spazi riservati a sale gioco.

Art. 4

I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori, per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del bambino stesso.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche e ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautela e limitazioni della presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari e i genitori verrà concordata l'opportunità e la eventuale modalità di detta presenza.

Art. 5

Le Unità locali socio-sanitarie, nel cui territorio operano gli ospedali e le case di cura convenzionate, possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso e della presenza in particolari reparti o zone, a salvaguardia della salute del bambino e dell'adulto sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

Art. 6

Nell'ambito di iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico delle Unità locali socio-sanitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.